



**Comitato Regionale Campania**  
**Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI  
Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 739 del 18.12.2025**

**Corte Sportiva di Appello n.13**

Seduta del giorno 18.12.2025

Presidente: avv. Domenico Pennelli;

Componenti: avv. Angelo Annicchiarico; avv. Daniele Grano; avv. Vincenzo Vivis:

- visto il reclamo presentato dalla società Cesinali Basketball Academy codice FIP 051011 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 400, di cui al C.U. n° 638 del 09/12/2025, relativo alla gara n° 1514 del campionato di categoria Under 17 maschile Gold, con il quale è stata comminata al tesserato DIEGO DE VENEZIA la squalifica per 3 gare per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per reazione ad un fatto ingiusto altrui [art. 33,3/2b RG, art. 21,4a RG];

- alla società Cesinali la squalifica del campo di gioco per 5 gare (da disputarsi a porte chiuse) per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione con obbligo di giocare a porte chiuse le rimanenti gare ufficiali della stagione sportiva in corso [art. 29,4B RG rec., art. 17,5 RG];

- perdita della gara per incidenti sui campi di gioco, tali da impedire il completamento della stessa [art. 31 RG];

ammenda di Euro 1.500,00 nei confronti della Società Cesinali Basketball Academy [art. 17,5 RG];

-penalizzazione punti 1 in classifica [art. 18 RG];

LUCA FIORE, ALESSIO ESPOSITO ABATE, EMANUELE CUOMO, SERGIO COLUCCINO  
deplorazione per comportamento scorretto nei confronti degli avversari, non in fase di gioco [art. 33,2/1b RG];

- letto il ricorso presentato dalla società Cesinali Basketball Academy;

- ascoltato personalmente il legale della società ricorrente, Avv. Angelo Zuccardi, il quale si riportava integralmente al contenuto del proprio reclamo;

- sentito telefonicamente l'UDC Sig. Scotto di Minico, il quale ricostruiva i fatti per come accaduti secondo la propria percezione;

- sentiti, altresì, telefonicamente entrambi gli arbitri, i Sigg. Vardaro Emanuele e Capozzoli Emmanuel, i quali specificavano ed integravano quanto riportato nel rapporto arbitrale.

In particolare emergeva quanto segue:

- il giocatore De Venezia Diego, colpito al labbro da un pugno sferratogli dal giocatore Antonio Cioffo, veniva a contatto con lo stesso, limitandosi a spintonarlo, configurandosi, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 33, 2,1d R.G.;

- In merito all'invasione di campo ad opera dei tifosi inequivocabilmente appartenenti alla Squadra ospite, è emerso che ad entrare in campo furono un numero indefinito di persone, le quali hanno cercato di sedare gli animi degli atleti, ad eccezione di un singolo

individuo il quale è giunto a contatto con il giocatore nr. 22 A, potendosi pertanto configurare l'ipotesi di cui all'art. 29,1, 4A, R.G.;

Vanno inoltre valutate le circostanze generiche e specifiche

### **PQM**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado:

- Riduce la sanzione comminata al giocatore De Venezia Diego del Cesinali Basketball Academy in misura di 1 giornata di squalifica, in applicazione dell'art. 33, 2, 1d (scorretto e plateale non in fase di gioco) e concesse le attenuanti di cui all'art. 21,4A e 21,4,u.p. R.G. ;
- Riduce alla Società Cesinali Basketball Academy la squalifica del campo di gioco a nr. 3 giornate, ai sensi dell'art.29,3, 4A R.G. e, per l'effetto, revoca la comminata ammenda di euro 1.500,00, nonché il punto di penalizzazione in classifica nel campionato di appartenenza;

Conferma nel resto.

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 18 dicembre 2025

Il Presidente  
Avv. Domenico Pennelli